

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE COMUNALI**

(TESTO COORDINATO)

Delibera di C.C. n. 129 del 15/12/1998

Delibera di C.C. n. 110 del 26/11/2001

Delibera di C.C. n. 38 del 29/03/2007

Delibera di C.C. n. 33 del 16/04/2014

SOMMARIO

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 – Definizioni.....	3
Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento	3
Articolo 3 – Entrate tributarie comunali	3
Articolo 4 – Agevolazioni tributarie.....	4
Articolo 5 – Aliquote e tariffe	4
Titolo II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.....	5
Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE.....	5
Articolo 6 – Forma di gestione	5
Articolo 7 – Il funzionario responsabile del tributo.....	5
Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI	5
Articolo 8 – Dichiarazione tributaria.....	5
Articolo 9 - Attività di controllo.....	6
Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali.....	6
Articolo 11 - Rapporti con il contribuente.....	6
Articolo 12 - Diritto di interpellato.....	7
Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE.....	9
Articolo 13 - Avviso di accertamento e liquidazione	9
Articolo 14 - Notificazione a mezzo posta	10
Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI.....	10
Articolo 15 - Contenzioso.....	10
Articolo 16 - L'autotutela.....	10
Articolo 17 - Accertamento con adesione	11
Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI	12
Articolo 18 - Riscossione.....	12
Art. 18bis Spese di notifica per accertamenti tributari	12
Articolo 19 - Sospensione e dilazione dei termini.....	12
Articolo 20 – Rimborsi	13
Articolo 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.....	13
Articolo 22 - Compensazione di tributi locali	14
Articolo 23 - Determinazione dell'entità degli interessi tributari	15
Titolo IV - SANZIONI	16
Articolo 24 - I criteri per l'applicazione delle sanzioni.....	16
Articolo 25- Cause di non punibilità	16
Titolo V - NORME FINALI	17
Articolo 26 - Norme finali	17

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

- .1 Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la qualificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - d) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - e) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - f) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - g) per "responsabile del settore, servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante Piano Esecutivo di Gestione – PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - h) per "tributo", l'imposta, tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997 n.449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.
4. Per quanto attiene all'individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 3 – Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4 – Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, per la cui applicazione non occorra una specifica norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge non ne preveda l'obbligatorietà.

Articolo 5 – Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale determina le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Titolo II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6 – Forma di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste negli art.52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.
2. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di massima economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente

Articolo 7 – Il funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina funzionario responsabile il Dirigente del servizio interessato, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione, anche coattiva;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 15;
 - f) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 16, e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 17;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario in merito all'applicazione dei tributi i versamenti e gli aspetti contabili.
 - h) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
 - i) esprime il parere di regolarità tecnica su proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie di competenza.
3. In accordo con il funzionamento responsabile, la Giunta, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo 2° - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 8 – Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontante del tributo dichiarato.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

Articolo 9 - Attività di controllo

1. L'Ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta alla Giunta comunale, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il funzionario responsabile.
3. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
4. Avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 59, comma 1 lettera p), del decreto legislativo 446/1997, ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune nonché per migliorarne l'efficienza e l'efficacia, la Giunta comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto al Servizio Tributi, determinati ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Articolo 10 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti degli uffici tributari o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dall'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa, tramite il Segretario generale, la Conferenza dei Responsabili che adotta i necessari provvedimenti.
2. In particolare, i soggetti privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario mensilmente. La responsabilità di eventuali danni patrimoniali derivanti dalla mancanza o dal ritardo delle comunicazioni saranno posti a carico dei soggetti inadempienti.

Articolo 11 - Rapporti con il contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Articolo 12 - Diritto di interpello

1. Con particolare riferimento agli atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria, adottati dal Comune medesimo, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si disciplinano le procedure e le modalità di interpello in materia di fiscalità comunale.

Le presenti norme valgono per l'interpello da rivolgere al Comune e non anche per quello eventualmente da inoltrare o inoltrato alla Amministrazione finanziaria statale, riguardo al quale trova applicazione il Regolamento approvato con il Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 2001, n. 209.

2. L'istanza di interpello. - Ciascun contribuente può inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti la materia di cui al comma 1), con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo, riconducibili direttamente e in modo specifico alla sfera degli interessi del soggetto istante o degli associati di quest'ultimo, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni legislative e normative, attinenti al concreto caso prospettato e prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello. Cioè presupposti fondamentali dell'interpello sono:

- Riferibilità dell'interpello a casi concreti e personali;
- Carattere preventivo dell'interpello;
- Obiettive condizioni di incertezza.

La ricorrenza congiunta delle suesposte condizioni rileva ai fini dell'ammissibilità dell'interpello e più precisamente della esplicazione degli effetti previsti dall'art.6 del regolamento.

L'istanza di interpello può, altresì, essere presentata anche da soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (quali, a titolo esemplificativo, gli eredi, gli amministratori di condominio o di multiproprietà, i curatori fallimentari, i procuratori generali o speciali del contribuente, con procura formalmente conferita).

Possono presentare l'istanza di interpello anche i portatori di interessi collettivi, quali le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Ordini professionali, per questioni che affrontano sia casi riferiti alla loro posizione fiscale quali soggetti passivi del tributo, oppure a casi riguardanti i loro associati, iscritti o rappresentati. In quest'ultimo caso, la risposta del Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 6.

L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici, qualora in questi non possano configurarsi incertezze di disposizioni legislative o normative

Il contribuente, come sopra detto, dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al provvedimento oggetto della istanza medesima. Il mancato rispetto di tale condizione non preclude in via di principio la possibilità di acquisire comunque il parere del Comune, ma impedisce che la richiesta presentata possa assumere e produrre gli effetti di cui all'articolo 6.

3. Presentazione. - L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune di Modigliana, nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l'istanza medesima, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta,

raccomandato con avviso di ricevimento.

Dalla data di assunzione al protocollo del Comune, nel caso di consegna diretta, o dalla data in cui è sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata, nel caso di spedizione, decorrono i giorni entro cui il Comune deve rendere una risposta scritta e motivata.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzioni o sospensioni di termini di prescrizione. L'istanza di interpello non può essere usata per interrompere o posticipare o rinviare termini di pagamento o altri adempimenti periodici.

4. Requisiti. - L'istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante (nome e cognome o denominazione sociale, residenza o domicilio fiscale e codice fiscale);
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio dell'interpellante, o dell'eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

All'istanza è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione pubblica, rilevante ai fini della individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.

In presenza di una delle richiamate cause di inammissibilità, l'istanza non produce gli effetti tipici dell'interpello e in particolare l'eventuale silenzio osservato dal Comune nei 120 giorni alla sua proposizione non potrà considerarsi come implicita accettazione della soluzione proposta dal contribuente.

L'istanza può altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare nonché l'indicazione di eventuali recapiti, di telefax o telematici, per una rapida comunicazione da parte del Comune.

La suddetta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio assenso di cui all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della Legge 27 luglio 2000 n.212 .

5. Adempimenti del Comune. - Il Funzionario responsabile, ai fini dell'inquadramento corretto della questione prospettata e della completezza della risposta, può chiedere al richiedente di integrare l'istanza, se necessario, anche mediante presentazione di documenti. Tale richiesta interrompe il termine stabilito per la risposta.

La risposta, scritta e motivata, è formulata del Funzionario responsabile del tributo, il quale, qualora il caso riguardi un atto di provenienza comunale, se necessario, può richiederne l'interpretazione autentica all'organo che ha deliberato l'atto medesimo.

La risposta è notificata o comunicata all'interpellante mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso i recapiti forniti dall'istante entro 120 giorni decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello o dalla data in ricezione della documentazione integrativa di cui al punto 1 del presente articolo. La risposta può essere fornita anche telematicamente qualora il recapito sia indicato nell'istanza.

Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo o oggettivo il Funzionario responsabile ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.

Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Amministrazione comunale può rispondere collettivamente attraverso una risoluzione tempestivamente pubblicata all'Albo Pretorio

Comunale e disponibile presso i singoli Uffici impositori o nel sito internet del Comune (www.comune.modigliana.fc.it).

6. Efficacia delle risposte fornite dal Comune. - La risposta fornita dal Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della risposta interpretativa da parte del Comune e semprechè non intervengano modifiche legislative specifiche sulla materia, da verificarsi, comunque sempre a cura del contribuente medesimo.

Qualora la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 4, comma 2, non pervenga al contribuente entro il termine dei 120 giorni previsti, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Limitatamente alla questione oggetto di interpello sono nulli gli atti amministrativi, anche a carattere impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, o della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso come indicato nel comma precedente.

In caso di risposta fornita oltre il termine dei 120 giorni su istanza ammissibile non recante l'indicazione della soluzione interpretativa di cui all'articolo 4, comma 2, l'Amministrazione recupera le imposte eventualmente dovute ed i relativi interessi senza la irrogazioni di sanzioni.

In caso di nuova soluzione interpretativa in rettifica (per errore) a risposta ad interpello completo di quanto previsto dal precedente art.4 comma 2, se il contribuente si sia già uniformato alla soluzione interpretativa comunicatagli, nulla può essergli contestato per il passato ed eventuali atti amministrativi emanati in difformità della prima risposta sono nulli. Nel caso, invece, in cui il contribuente non si sia ancora uniformato alla soluzione interpretativa comunicatagli con la prima risposta l'Amministrazione è legittimata a recuperare, in base ai principi affermati nella rettifica, le imposte eventualmente dovute in precedenza ed i relativi interessi, senza la irrogazioni di sanzioni.

In caso di nuova soluzione interpretativa in rettifica (per errore) a risposta ad interpello, in cui però il contribuente aveva omesso di specificare in modo chiaro il comportamento o la soluzione interpretativa che intendeva adottare, l'Amministrazione Comunale recupera il tributo e gli interessi, sia pure senza irrogazione di sanzioni, anche ove il contribuente abbia già posto in essere il comportamento o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Si sottolinea come successive variazioni normative (regolamentari, nazionali o comunitarie) che chiariscano o superino i dubbi interpretativi che avevano reso necessario il ricorso all'interpello, obblighino il contribuente ad adeguarsi alla legge indipendentemente dalla risposta precedentemente fornita dall'Amministrazione.

Capo 3° - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 13 - Avviso di accertamento e liquidazione

1. Mediante motivato avviso d'accertamento e liquidazione, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;

- e) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. L'avviso d'accertamento in rettifica o d'ufficio deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, se la legge non dispone termini di decadenza maggiori.
 3. Qualora la compilazione dell'avviso d'accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 14 - Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Capo 4° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15 - Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata del contenzioso, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina della autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso compresi poteri ispettivi ai fini del corretto assolvimento degli obblighi tributari.
- ~~3. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.~~
4. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto nella costituzione in giudizio di cui al comma 2, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16 - L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;

- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
 3. Per quanto riguarda l'Iciap, il potere suddetto spetta al responsabile dell'ufficio che gestisce l'imposta medesima.
 4. Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
 5. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame delle giurisprudenza formata in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco o suo delegato per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
 6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
 7. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Articolo 17 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è stato approvato con delibera di C.C. n. 118 del 23/11/1998 il regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III - RISCOSSIONI, RIMBORSI E TERMINI

Articolo 18 - Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di Legge.
2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
3. La riscossione coattiva dell'entrata tributaria avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910 n.639, oppure è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, il quale la effettua con la procedura di cui al D.P.R. 29/12/1973 n.602, modificato con D.P.R. 28/1/1988 n. 43.
4. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art.52 comma 5 lett.B) del D.Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14 aprile 1919 n.639.
5. L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate comunali, con esclusione delle entrate non tributarie e delle sanzioni irrogate dalla Polizia Municipale, se il relativo regolamento prevede il sistema di riscossione affidata al Concessionario. In tale caso, i ruoli relativi vengono compilati sulla base di minute, predisposte dai singoli servizi o uffici che gestiscono le entrate suddette, e corredata da dichiarazione, sottoscritta dal responsabile, attestante la sussistenza del titolo giudico per la riscossione.
6. Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal funzionario designato responsabile della gestione dell'entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal funzionario responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
7. Il Servizio tributi provvede, nel rispetto dei termine di legge, a consegnare i relativi ruoli direttamente al Concessionario del servizio della riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

Art. 18bis Spese di notifica per accertamenti tributari

1. E' determinato in euro 5,10= l'importo delle spese di notifica degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, da aggiornarsi al variare delle tariffe postali.

Articolo 19 - Sospensione e dilazione dei termini

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinare categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Ove non già previsto dai regolamenti dei singoli tributi, nel qual caso occorre fare riferimento agli stessi, il funzionario responsabile può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico (da documentare) e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - durata massima: dodici mesi elevabili a ventiquattro mesi se le somme dovute superano i € 5.000,00 (cinquemila euro);

- decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta;
- applicazione degli interessi moratori ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile a partire dalla seconda rata;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati. Nessuna rateizzazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi. Qualora le somme da rateizzare superino l'importo di € 10.000,00 (diecimila euro), l'ufficio dovrà richiedere una garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente, pari al 100% delle somme complessivamente dovute.

3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72 c.3 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
4. La Giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni dei singoli tributi purchè vi sia adeguata motivazione e che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.

Articolo 20 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo; tale termine si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 1 gennaio 2007”;
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 16, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento totale o parziale ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 21 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n.16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni interessi non supera euro 30,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo d'imposta, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00;
2. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27/12/2006, n. 296, per i seguenti tributi locali non sono dovuti i versamenti volontari se l'importo annuo complessivo da versare, riferito al debitore, è singolarmente inferiore ai seguenti importi:
 - € 2,00 per l'imposta municipale propria (IMU) calcolati su base annua;
 - € 2,00 per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) calcolati su base annua;
 - € 1,00 per la tassa sui rifiuti (TARI);
 - € 1,00 per tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - € 1,00 per imposta comunale sulla pubblicità;
 - € 1,00 per diritti sulle pubbliche affissioni.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 27/12/2006, n. 296, per tutte le entrate tributarie non si procede al rimborso di somme non dovute complessivamente inferiori all'importo di € 12,00 annue.”

Articolo 22 - Compensazione di tributi locali

1. Crediti Compensabili

- a) Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata.
- b) Detti importi devono essere superiori ad € 30,00.
- c) La compensazione è ammessa esclusivamente per le somme a credito con quelle a debito con riferimento allo stesso tributo con esclusione di quelle la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art.52 del D.Lgs 446/97.
I soggetti a cui sia stata affidata la riscossione dei tributi possono prevedere modalità di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti con i versamenti dell'imposta da loro riscossa.
- d) Sono compensabili esclusivamente i crediti tributari certi il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.
- e) I crediti relativi ad una determinata entrata possono essere compensati esclusivamente con versamenti dovuti per il medesimo tributo.
- f) Non è ammessa la compensazione con importi dovuti a fronte di avvisi di accertamento emessi dal Comune per il medesimo tributo, salvo che il contribuente abbia rinunciato ad impugnarli ovvero gli stessi siano divenuti definitivi, ed inoltre l'importo a credito deve obbligatoriamente essere uguale o superiore dell'importo complessivo degli avvisi notificategli.

2. Modalità per accedere alla compensazione

- A. Al fine di poter accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune, utilizzando i moduli preposti dall'ufficio tributi .
- B. In caso di compensazione con importi dovuti a seguito di notifica di avvisi di accertamento per infedele od omessa denuncia, la richiesta deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso.
- C. A seguito del ricevimento della richiesta il Comune, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, al medesimo una comunicazione, dove specifica l'importo riconosciuto.
- D. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio Comunale di accertamento del credito, salvo che il contribuente non comunichi espressamente di volersi avvalere della compensazione con

- versamento ordinario avente scadenza successiva o con importi dovuti relativi ad avvisi di accertamento o liquidazione notificati.
- E. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza deve essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
 - F. È facoltà del contribuente presentare in ogni momento istanza di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate.
 - G. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio al diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima richiesta della compensazione.
 - H. Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune.
 - I. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
 - J. Nell'ipotesi in cui il contribuente non effettui la compensazione con il versamento così come individuato al punto 2 comma c), è obbligato a darne comunicazione al Comune ai fini della corretta registrazione contabile.
 - K. I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso previsti dalle norme vigenti si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

Articolo 23 - Determinazione dell'entità degli interessi tributari

1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Titolo IV - SANZIONI

Articolo 24 - I criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi indicati dalla legge per le varie fattispecie di violazioni e sulla base dei principi stabiliti dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997 n. 471, n.472 e n. 473, sono stati approvati con deliberazione consiliare N. 130 del 15/12/1998 i criteri per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative.
2. Al fine di favorire altresì gli adempimenti tardivi, ci si avvale della facoltà prevista dal comma 5 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, per integrare quanto previsto in materia di ravvedimento operoso.
3. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) a due terzi nei casi di mancato o parziale pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine previsto del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza);
 - b) ad un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, diverse da quelle del punto a), anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene tardivamente oltre il termine previsto dall'art. 13, comma 1, lettere b) del decreto 472/97, (un anno dalla scadenza). Si può regolarizzare anche l'omessa denuncia.
4. Competono al funzionario responsabile del tributo tutte le attività necessarie per l'applicazione delle sanzioni, quali, a titolo esemplificativo, l'emanazione degli atti di contestazione delle violazioni, l'esame delle eventuali deduzioni difensive, l'irrogazione delle sanzioni, avuto riguardo, in presenza di deduzioni difensive, ai criteri oggettivi e soggettivi indicati dalla legge (personalità dell'autore, le sue condizioni economiche e simili, incertezza della normativa,)

Articolo 25- Cause di non punibilità

1. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede all'irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Titolo V - NORME FINALI

Articolo 26 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.
2. Dalla stessa data è abrogato il “Regolamento generale delle entrate tributarie”, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 38 del 29/03/2007;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. E' abrogata ogni altra norma regolarmente non compatibile con quelle del presente regolamento.
5. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.